

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito  
impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente, in conseguenza delle note agevolazioni eccezionali temporanee accordate allo spirito e all'acquavite da vino dal 1957 al 1960 per alleviare la crisi vinicola, si trovano sul mercato notevoli giacenze dei suindicati prodotti alcolici, il che ha determinato una depressione del mercato dell'alcole.

Contribuisce ad aggravare tale situazione il fatto che le vigenti disposizioni fiscali rendono eccessivamente dispendioso l'impiego dell'alcole in parola nella fabbricazione del vermut e del marsala.

Come è noto, infatti, l'alcole da vino, schiavo di tributi, ha un costo superiore a quello dell'alcole proveniente da altre ma-

terie prime e, in particolare, da mele, da carrube e dai fichi.

Allo scopo di ristabilire parità di prezzi tra i vari tipi di alcole, gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal vino e da materie vinose sono colpiti, oltre che da imposta di fabbricazione, da un diritto erariale che è di lire 4.000 ad ettanidro per l'alcole da mele (articolo 4-ter della legge 27 ottobre 1957, n. 1031) e di lire 8.000 ad ettanidro per l'alcole da carrube e fichi (articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037). A sua volta, l'alcole da vino di gradazione non inferiore a 95°, prodotto

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, gode di un abbuono dell'imposta di fabbricazione di lire 4.000 per ettanidro (articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836).

In definitiva, l'alcole da vino e da materie vinose paga un complessivo tributo di lire 40.000 per ettanidro, gli alcoli da mele e da carrube e fichi pagano, rispettivamente, un complessivo tributo di lire 48.000 e di lire 52.000 per ettanidro. Ciò comporta, come si è innanzi accennato, una identità di prezzi fra i vari tipi di alcole, una volta pagati i tributi.

Tale identità di prezzi non si verifica nel caso d'impiego dell'alcole da vino nella preparazione del vermut e del marsala. Ciò accade in quanto, mentre per l'alcole da mele e da carrube e fichi, la riduzione d'imposta del 70 per cento, prevista per l'impiego in parola dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, viene calcolata sull'imposta base di lire 44.000 all'ettanidro, per l'alcole da vino e da materie vinose tale riduzione viene invece calcolata sull'imposta di lire 40.000 ad ettanidro e ciò per effetto dell'ulteriore abbuono di lire 4.000 all'ettanidro previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, sulla ripetuta imposta base di lire 44.000.

In conseguenza, l'alcole da mele viene a costare al fabbricante di vermut e marsala:

prezzo medio dell'alcole schiavo	
d'imposta . . . . .	L. 27.000
imposta di fabbricazione ridotta	
nella misura del 70 per cento	» 13.200
diritto erariale . . . . .	» 4.000
	<u>          </u>
Prezzo totale ad ettanidro	L. 44.200
	<u>          </u>

L'alcole da carrube e fichi viene a costare:

prezzo medio dell'alcole schiavo	
d'imposta . . . . .	L. 23.000
imposta di fabbricazione ridotta	
nella misura del 70 per cento	» 13.200
diritto erariale . . . . .	» 8.000
	<u>          </u>
Prezzo totale ad ettanidro	L. 44.200
	<u>          </u>

Invece il prezzo dell'alcole da vino e da materie vinose è il seguente:

prezzo medio dell'alcole schiavo	
d'imposta . . . . .	L. 35.000
imposta di fabbricazione di lire	
40.000 ridotta nella misura del	
70 per cento . . . . .	» 12.000
	<u>          </u>
Prezzo totale ad ettanidro	L. 47.000
	<u>          </u>

Pertanto, come innanzi dimostrato, l'alcole da vino e da materie vinose viene a costare al fabbricante di vermut e marsala, per l'impiego nella preparazione di tali prodotti, lire 2.800 in più degli altri tipi di alcole. Ciò determina l'impiego, nella preparazione del vermut e marsala, di notevoli quantitativi di alcole da mele e da carrube e fichi in luogo di alcole da materie vinose.

Allo scopo di eliminare tale sperequazione e per alleviare, al tempo stesso, la situazione del mercato dell'alcole da vino, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si stabilisce che l'abbuono d'imposta di cui al cennato decreto-legge n. 1200 viene calcolato, in ogni caso, sull'aliquota base d'imposta depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione, spettante, in base al decreto-legge 3 dicembre 1953, numero 879, all'alcole di II categoria.

Con tale sistema viene mantenuta, anche per l'impiego in detti usi agevolati, la differenza di tassazione di lire 8.000 per ettanidro esistente tra alcole da vino e da materie vinose e alcole da mele e di lire 12.000 ad ettanidro esistente tra l'alcole da vino e materie vinose e quello da carrube e fichi, e viene eliminata, quindi, anche per il particolare impiego, ogni sperequazione di prezzo tra gli anzidetti tipi di alcole.

La prevista riduzione degli oneri tributari sull'alcole da vino e da materie vinose, destinato alla fabbricazione del vermut e marsala, di cui all'unito disegno di legge, non comporta alcuna diminuzione di entrata.

Infatti, il minor gettito d'imposta, derivante dal maggior impiego dell'alcole da vino e da materie vinose nella preparazione dei vini vermut e marsala, verrebbe contemporaneamente compensato dall'impiego

degli alcoli da carrube e fichi e da mele non più per la fabbricazione di vermut e marsala, ma per altri usi, per i quali è dovuta l'imposta in misura intera.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.